

ORIGINALE

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
F. ZARDO e G. ZARDO  
Via C. Mirabello, 17 - 00195 Roma  
Tel. 06.3729108 - Fax 06.3729559



SENT 3068/21  
RG 80024/16  
REP 1227/21

UFFICIO REGISTRO - IN BOLLO  
VERSATO CONTRIBUTO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI ROMA  
SEZIONE V<sup>A</sup> CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott.ssa SABRINA DI SEPIO, nella causa n° 80024 R.G. contenzioso dell'anno 2016, ha pronunciato la seguente sentenza

TRA

K. S. [redacted] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma (RM), Via Carlo Mirabello n. 17, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

-ATTRICE-

E

A. A. S. [redacted]

-CONVENUTA CONTUMACE -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la K. S. [redacted] conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la A. A. S. [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore fine di: *"nel merito accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta come sopra dedotto e, per l'effetto condannarla al pagamento delle fatture di cui in premessa per l'importo di Euro 1.890,40 oltre interessi moratori ex art. d. lgs 231/2002 dalla scadenza delle fatture. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CA."*

Parte attrice precisava di aver eseguito per conto della convenuta alcuni interventi tecnici a fronte dei quali aveva emesso le seguenti fatture: n. 417/15 del 26/08/2015, 418/15 del 26/08/2015; 525/15 del 30/09/2015, 576/15 del 30/10/2015, 577/15 del 30/10/15 per l'importo complessivo di Euro 1.890,40.

Parte attrice precisava altresì che le prestazioni di cui alle fatture in oggetto sono state tutte debitamente firmate dai clienti.

Successivamente all'udienza del 12/02/2018 veniva ammesso ma non espletato l'interrogatoria formale del legale rappresentante della A. A. S. . Autorizzato il deposito di note, sulle conclusioni della parte attrice la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18/01/2021.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea, da quanto si evince in atti ed all'esito dell'espletata istruttoria, risulta fondata e come tale e nei limiti che seguono deve essere accolta.

Preliminarmente deve rilevarsi che parte attorea ha dato prova del fondamento della propria richiesta. La stessa ha depositato copia delle fatture n. 417/15 del 26/08/2015, 418/15 del 26/08/2015; 525/15 del 30/09/2015, 576/15 del 30/10/2015, 577/15 del 30/10/15, estratto autentico dei libri contabili nonché copie dei rapporti tecnici di intervento tutte sottoscritte per accettazione.

### PQM

Definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia della A. A. S. regolarmente citata e non comparsa, in accoglimento della domanda attorea condanna la A. A. S. , in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della somma di Euro 1.890,40 oltre interessi legali dalla data di scadenza di ogni singola fatture fino all'effettivo soddisfo. Condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente procedimento che vengono liquidate in Euro 650,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 02/02/2021

IL GIUDICE DI PACE  
Dot.ssa Sabrina Di Sepic

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



10 FEB 2021

Dot.ssa Marilisa Cianflone

